



Comune di Vaie

Via I° Maggio n° 40 - Cap 10050 – VAIE - Provincia di Torino - P.I. – C.F. 01473450011
Tel.011-9649020 - Fax.011-9631651 – E-mail: vaie@reteunitaria.piemonte.it
E-mail certificata: vaie@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.9.2011

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Cimitero nel territorio comunale
- Art. 3 – Piano Regolatore del cimitero
- Art. 4 – Tipi di sepolture
- Art. 5 – Responsabilità del Comune
- Art. 6 – Organizzazione dei servizi cimiteriali
- Art. 7 – Obblighi del Responsabile del Servizio del Cimitero e dell'appaltatore

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 8 – Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 9 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 10 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art. 11 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
- Art. 12 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 13 – Trasporti funebri

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 14 – Diritto di sepoltura in campo comune
- Art. 15 – Diritto di sepoltura in loculi e cellette ossario
- Art. 16 – Diritto di sepoltura in tombe di famiglia
- Art. 17 - Diritto di sepoltura in campo islamico
- Art. 18 - Diritto di sepoltura nell'area di spargimento ceneri
- Art. 19 – Diritto di sepoltura nei giorni festivi
- Art. 20 – Orario di apertura del cimitero al pubblico
- Art. 21 – Divieti di ingresso nel cimitero
- Art. 22 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero
- Art. 23 – Riti religiosi all'interno del cimitero
- Art. 24 – Deposizione di fiori e coltivazione di piante sulle tombe

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 25 – Inumazioni e tumulazioni – normativa
- Art. 26 – Tombe individuali, lapidi ed epigrafi
- Art. 27 – Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in loculo o celletta già occupato
- Art. 28 – Inumazioni e tumulazioni – oneri

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 29 – Esumazioni ed estumulazione – normativa
- Art. 30 – Esumazioni ordinarie
- Art. 31 – Esumazioni straordinarie
- Art. 32 – Rifiuti dell'attività cimiteriale
- Art. 33 – Estumulazione
- Art. 34 – Esumazioni ed estumulazione – oneri

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Art. 35 – Lavori privati nel cimitero
- Art. 36 – Occupazione temporanea del suolo
- Art. 37 – Materiali di scavo
- Art. 38 – Orario di lavoro – sospensione dei lavori
- Art. 39 – Opere private – vigilanza – collaudo

CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Art. 40 – Norme applicabili alle concessioni di loculi e cellette e aree cimiteriali

Art. 41 – Loculi e cellette soggetti a concessione

Art. 42 – Divieto di concessione

Art. 43 – Verifica della disponibilità di loculi e cellette cimiteriali

Art. 44 – Durata e tariffa delle concessioni

Art. 45 – Concessioni per tumulazioni provvisorie

Art. 46 – Aree soggette a concessione

Art. 47 – Atto di concessione

DIRITTO ALL'USO

Art. 48 – Aveni diritto all'uso in tomba di famiglia

Art. 49 – Ammissione alla tumulazione

Art. 50 – Applicabilità

Art. 51 - Divieto di cessione dei diritto d'uso

Art. 52 – Doveri in ordine alla manutenzione

CONCESSIONI – RINNOVO E RINUNCE

Art. 53 – Rinnovo delle concessioni

Art. 54 – Rinunce alle concessioni

Art. 55 – Restituzioni di concessioni cimiteriali

CONCESSIONI COMUNALI – DECADENZA

Art. 56 – Decadenza

Art. 57 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 58 – Estinzione

Art. 59 – Decadenza della concessione di aree per mancata realizzazione dell'area

OSSARIO COMUNE – AREA DI SPARGIMENTO CENERI

Art. 60 – Ossario comune

Art. 61 – Cinerario comune

Art. 62 – Affidamento e conservazione delle ceneri

NORME FINALI

Art. 63 – Entrata in vigore

Art. 64 – Pubblicità del regolamento

Art. 65 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 66 – Sanzioni

Art. 67 – Norma di rinvio

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità e ad integrazione del:
 - Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Vaie.

Art. 2 - Cimitero nel territorio comunale

1. Il Comune provvede al servizio di polizia mortuaria mediante il cimitero esistente nel territorio: in esso è compreso il servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nonché di ossario comune e area di dispersione delle ceneri.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dalla legge.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che espleta tali compiti tramite il personale dipendente comunale e/o la Ditta eventualmente appaltatrice del servizio.

Art. 3 - Piano regolatore del cimitero

1. L'area del cimitero è riportata nella planimetria allegata al Regolamento, ed è divisa, in campo comune destinati alle inumazioni ordinarie (lato sinistro e lato destro) e area dispersione delle ceneri, primo ampliamento e secondo ampliamento, campo islamico.
2. I progetti di ampliamento del cimitero esistente devono osservare le disposizioni tecniche generali previste dalla legge.

Art. 4 - Tipi di sepolture

1. Tutte le sepolture sono a pagamento, tranne per i casi di indigenza, sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ed avvengono :
 - a) Per inumazione in campo comune;
 - b) Per tumulazione in edicole funerarie (tombe di famiglia private) in area di durata novantanovenale;
 - c) Per inumazione in tombe basse (tombe di famiglia private) in area di durata novantanovenale;
 - d) Per tumulazione in loculi individuali cinquantennali;
 - e) Per tumulazione in cellette ossario/cinerarie cinquantennali;
 - f) Per spargimento ceneri nel cinerario comune;
 - g) Per inumazione nel campo islamico.

Art. 5 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a cellette e a loculi, innaffiatoi, ecc.), con i quali vengano arrecati danni a persone o a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri.

Art. 6 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali sono svolti dal personale dipendente del Comune e/o dalla ditta appaltatrice del servizio.
2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 7 – Obblighi del Responsabile del Servizio del cimitero e dell'eventuale appaltatore

1. Il Responsabile del Servizio del cimitero deve provvedere, oltre alla sorveglianza nei confronti dell'eventuale appaltatore di cui all'articolo precedente e di concerto con l'ufficio tecnico comunale, all'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
2. All'appaltatore nell'eventualità di affidamento del servizio, da garantire mediante proprio personale, o al dipendente comunale incaricato, sono demandati i seguenti compiti (di seguito individuati col termine "custode"):
 - a) tenere i registri di seppellimento con relativo aggiornamento a termine di ogni servizio in conformità all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e relativa circolare 24/93;
 - b) custodire copia dei verbali di consegna dell'urna cineraria previsti dall'art. 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - c) ritirare gli ordini di seppellimento o traslazione di salme e registrare i medesimi;
 - d) segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle sepolture private;
 - e) eseguire le disposizioni ricevute dall'Ufficio Stato Civile e dall'Ufficio Tecnico Comunale, e riferire tempestivamente agli stessi tutte le anomalie o inconvenienti sull'andamento generale o particolare del cimitero secondo le norme del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - f) provvedere alla sorveglianza ed alla buona tenuta del cimitero;
 - g) provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, dei campi comuni e dei loculi;
 - h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
 - i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte;
 - j) accertare che le lapidi e la coltivazione dei fiori vengano disposti nei modi e limiti stabiliti;
 - k) provvedere alle inumazioni e tumulazioni;
 - l) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni, trasportando le ossa raccolte nell'ossario comune o provvedendo alla loro tumulazione in cellette ossario;
 - m) provvedere all'apertura e chiusura di loculi e cellette;
 - n) fornire la necessaria assistenza e prestazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - o) sorvegliare i cadaveri nel prescritto periodo di osservazione ovvero di esposizione per il riconoscimento;
 - p) provvedere ad ogni altra incombenza prevista nell'eventuale capitolato d'appalto.
3. Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. Deve indossare la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose, prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
4. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nel Cimitero opere o provviste per conto terzi, di alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.
5. La trasgressione a queste disposizioni è motivo di sanzione disciplinare ai sensi del vigente C.C.N.L. Enti Locali, qualora operata da personale dipendente.
6. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963 n. 292 e s.m.i. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato

della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al D.M. 4/10/1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di legge.

Art. 9 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine susseguente troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 10 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il Responsabile del Servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 11 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta di un familiare, il Responsabile del Servizio può autorizzare il trasporto dei cadaveri di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

Art. 12 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 13 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi a ciò autorizzati.
2. Il Comune può assicurare gratuitamente, in forma semplice ma decorosa, il trasporto delle salme delle persone indigenti, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 12.

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 14 – Diritto di sepoltura in campo comune

1. Nel campo comune sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nel Comune di Vaie al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono inoltre ricevute, con tariffe differenziate stabilite dalla Giunta Comunale, le salme:
 - a) di persone non residenti al momento del decesso, ma che lo siano state in passato per almeno cinque anni (anche non consecutivi);

- b) di nati nel Comune di Vaie, intendendo come tali anche i residenti dalla nascita per effetto della iscrizione anagrafica dei genitori così come previsto dal DPR 30.5.1989 n. 223;
 - c) di persona residente in altro Comune il cui coniuge, ascendente e/o discendente, e/o convivente e/o collaterale entro il 2° grado e/o affine sia residente ovvero già inumato ovvero già tumulato nel Cimitero del Comune di Vaie.
 - d) di persone non residenti nel Comune di Vaie ma aventi una proprietà immobiliare nel Comune di Vaie.
3. Sono altresì ricevute le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Vaie e non rientranti nel punto 2 del presente articolo, con costo del servizio differenziato, rispetto ai casi previsti dai commi precedenti, e con tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 15 – Diritto di sepoltura in loculi e cellette ossario

1. Nei loculi e nelle cellette sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nel Comune di Vaie al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi in vita diritto al seppellimento in una sepoltura privata (loculo o celletta) nel cimitero stesso.
3. Sono inoltre ricevute le salme:
 - a) di persone non residenti al momento del decesso, ma che lo siano state in passato per almeno cinque anni (anche non consecutivi);
 - b) di nati nel Comune di Vaie, intendendo come tali anche i residenti dalla nascita per effetto della iscrizione anagrafica dei genitori così come previsto dal DPR 30.5.1989 n. 223;
 - c) di persona residente in altro Comune il cui coniuge, ascendente e/o discendente, e/o convivente e/o collaterale entro il 2° grado e/o affine sia residente ovvero già inumato ovvero già tumulato nel Cimitero del Comune di Vaie.
 - d) di persone non residenti nel Comune di Vaie ma aventi una proprietà immobiliare nel Comune di Vaie.
- 3 Bis. E' consentita al coniuge superstite la concessione del loculo o della celletta, posta nelle immediate vicinanze di quanto concesso al coniuge premorto.
4. Nel lotto di nuova costruzione (2° ampliamento) di 90 loculi e 110 cellette, le concessioni saranno date a necessità senza seguire un ordine predeterminato.
Un determinato numero di loculi e cellette, stabilito dalla Giunta Comunale, sarà concesso prima del decesso esclusivamente a:
 - a) persone residenti che abbiano compiuto 75 anni di età e rispettivo coniuge;
 - b) persone residenti non coniugate, vedovi/e, che non abbiano parenti o affini viventi entro il quarto grado e che abbiano compiuto i 65 anni di età.
5. Il prezzo della concessione sarà diversificato a seconda della fila e sulla base della residenza o meno in vita del defunto.
In caso di contemporaneità di domande, qualora nessuno degli istanti voglia recedere, si procederà all'assegnazione all'avente diritto più anziano.
6. Numero due loculi rimarranno a disposizione del Comune e non saranno oggetto di concessione.
Sono altresì ammessi al seppellimento gli arti di persone sottoposte ad interventi chirurgici di amputazione purché ricorrano i requisiti dalla lettera a) alla lettera d) del comma 3.

Art. 16 – Diritto di sepoltura in tombe di famiglia

1. Sono ricevute le salme delle persone aventi in vita diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tombe di famiglia).

Art. 17 – Diritto di sepoltura in campo islamico.

1. Nel campo islamico sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, le salme di persone, di religione islamica, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nel Comune di Vaie al momento della morte, la propria residenza.

Art. 18 – Diritto di sepoltura nell'area di spargimento ceneri.

1. Nell'area di spargimento ceneri sono ricevute e sparse, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nel Comune di Vaie al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono altresì ricevute e sparse le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune di Vaie, con costo del servizio differenziato rispetto ai casi previsti nel comma precedente, con tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 19- Sepoltura nei giorni festivi

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il Sindaco potrà autorizzarle.

Art. 20- Orario di apertura del cimitero al pubblico

1. L'orario di apertura del cimitero comunale è il seguente:

Orario invernale	dalle ore 08:00 alle ore 16:00
Orario estivo	dalle ore 07:00 alle ore 20:00
2. Il Responsabile del servizio, in relazione ad esigenze particolari, sentito il Sindaco, con apposito provvedimento potrà apportare, ai suddetti orari, temporanee modifiche.

Art. 21- Divieti di ingresso nel cimitero

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 22- Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre armi;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi e volantini d'ogni sorta: tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - j) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 23- Riti religiosi all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per un defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle Confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24 – Deposizione di fiori e coltivazione di piante sulle tombe

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori nonché piantare piante, purchè queste non assumano proporzioni superiori in altezza a cm. 110, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.
2. La cura dei fiori e delle piante ornamentali spetta al concessionario.
3. Nel caso in cui questi non vi provveda, previa diffida, l'Ente, effettuate le manutenzioni ritenute opportune e necessarie, gliene addebiterà i relativi costi.

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 25- Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di legge nonché quelle integrative del presente regolamento.
2. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri al custode del cimitero.

Art. 26 – Tombe individuali, lapidi e epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Nel campo comune e nelle aree per inumazione private le tombe devono rispettare i seguenti parametri:
- a) devono essere allineate con quelle preesistenti, rispettare la larghezza dei vialetti e le tracciature già esistenti realizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
 - b) le dimensioni dell'area concessa sono pari a m. 3,50 x 3,50.

c) i manufatti collocati sulle sepolture (eccetto che per le tombe di famiglia in elevazione) non possono avere un'altezza superiore a cm.120. L'eventuale copertura non potrà essere superiore a 1/3 della superficie in concessione.

Prima di manomettere l'area concessa è fatto obbligo al concessionario di contattare l'Ufficio Tecnico Comunale per verificare l'esatto posizionamento della tomba.

2. E' vietata la realizzazione di tombe, la posa di copritomba, l'installazione di lapidi e di ornamenti vari, fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e comunque sino ad avvenuto assestamento del terreno.
3. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi dimensioni non superiori a quelle previste al punto 1 del presente articolo.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altra lingua purché il testo contenga la traduzione in italiano.
6. Sulla lapide di chiusura dei loculi possono essere indicati solo il nome, il cognome e le date di nascita e di morte più un massimo di cinque parole per le rituali espressioni.
7. Sulla lapide di chiusura delle cellette possono essere indicati solo il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Se sono contenute due urne cinerarie possono essere indicati i nomi di entrambi.
Non sono ammesse frasi aggiuntive.
8. Sulla lapide del cinerario comune è ammessa una targhetta di dimensioni e tipo indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'incisione di cognome, nome, date di nascita e di morte.
9. Gli accessori dei loculi e delle cellette, nonché il tipo e la dimensione del carattere delle epigrafi sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 27- Introduzione di cassette con resti mortali o ceneri in loculo o celletta già occupato

1. I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.
2. Le cellette ossario possono contenere una sola cassetta con i resti mortali oppure due urne cinerarie.
3. E' fatto divieto di introdurre cassette con resti mortali o urne cinerarie in sepolture a inumazione (campo comune).

Art. 28- Inumazioni e tumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni ed alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, secondo le tariffe vigenti al momento delle operazioni medesime. Solo nel caso di tombe di famiglia, è possibile provvedervi direttamente.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29- Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di legge nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 30- Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie del campo comune potranno essere eseguite in ogni periodo dell'anno escludendo i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

2. Tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Responsabile del Servizio sarà affisso all'ingresso del Cimitero, all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune, nonché in altri luoghi di affissione delle comunicazioni istituzionali, un avviso con le date di effettuazione delle esumazioni ordinarie.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, sarà comunicato ai familiari, l'avviso con l'indicazione del giorno e dell'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Al momento dell'esumazione dovrà essere redatto specifico verbale.

Art. 31- Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di legge.

Art. 32- Rifiuti dell'attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, sia i vestiti ed i resti dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Art. 33- Estumulazioni

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 e fatto salvo il disposto di cui all'art. 88 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ordinarie sono svolte dal Comune che addebiterà al concessionario o ai suoi aventi causa gli oneri. Alle esumazioni ed estumulazioni in tomba privata provvederanno invece il concessionario o gli aventi causa. Gli oneri relativi alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie saranno a carico dei relativi concessionari.

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 35 - Lavori privati nel cimitero

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza il permesso a costruire o la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
2. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 36 - Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia.
2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 37 - Materiali di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 38 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare un orario di lavoro corrispondente a quello di cui all'art. 20.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 7 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 39 - Opere private - Vigilanza - Collaudo

1. L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

NORME COMUNI ALLA CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE E AREE CIMITERIALI

Art. 40 - Norme applicabili alle concessioni di loculi, cellette e aree cimiteriali

1. Le concessioni di cui al presente Capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:
 - al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - al D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile ;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Art. 41- Loculi e cellette soggetti a concessione

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 42 - Divieto di concessione

1. Le concessioni di loculi, cellette e aree cimiteriali non possono essere oggetto di lucro o speculazione.

Art. 43 – Verifica della disponibilità di loculi, cellette e aree cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio, ogni anno, verificherà il numero delle concessioni ancora disponibili. La situazione di eventuale carenza dovrà essere tempestivamente comunicata dal Responsabile del Servizio al Sindaco con la proposta di un programma di intervento.

Art. 44 - Durata e tariffa delle concessioni

1. Le concessioni di loculi e cellette cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni cinquanta. Le concessioni delle aree cimiteriali hanno durata novantannovenale.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 53, i loculi, le cellette e le aree torneranno nella piena disponibilità del Comune.

3. Alle concessioni verranno applicate le tariffe in vigore al momento della domanda di concessione o di rinnovo risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Art. 45 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

1. La concessione di loculi e cellette cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) che venga autorizzata dal Responsabile comunale del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) che abbia una durata non superiore a due anni;
 - c) nel caso di loculi e cellette non ancora concessi dal Comune a terzi, che venga stipulato regolare contratto di concessione, ovvero nel caso di loculi e cellette già concessi ma non ancora utilizzati, che il concessionario autorizzi la tumulazione provvisoria con atto scritto;
 - d) nella sola ipotesi di loculo o celletta non ancora concesso, che venga versato al Comune il canone di concessione rapportato al 1 % della tariffa per ogni mese di concessione, nel caso in cui la salma venga successivamente traslata in altro Cimitero ovvero in una tomba di famiglia del Cimitero di Vaie.

Art. 46 - Aree soggette a concessione

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento distintamente per:
 - a) la costruzione di edicole funerarie (cappelle);
 - b) la costruzione di tombe basse ad inumazione.

Art. 47 - Atto di concessione

1. Le concessioni sono disposte, a seguito di domanda, con scrittura privata stipulata tra il concessionario ed il Responsabile dell'area amministrativa.
Per le aree cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie (cappelle) verrà stipulato atto pubblico.

DIRITTO ALL'USO

Art. 48 - Aventi diritto all'uso in tomba di famiglia

1. Il diritto alla tumulazione o all'inumazione in tomba di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così come può stabilire maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione entro un anno devono designare un responsabile che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, e su proposta del responsabile del servizio, provvede a tale designazione il Sindaco.
5. Il titolare della concessione che trasferisca la propria residenza, deve aggiornare il proprio indirizzo presso l'ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

7. Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, comprovate con apposita dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione.

Art. 49 - Ammissione alla tumulazione

1. Nei loculi e nelle cellette concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri delle persone e i feti, ovunque deceduti, o già altrove sepolti, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria alla loro tumulazione nei loculi o cellette medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla tumulazione stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza.

Art. 50 - Applicabilità

1. Le norme contenute nei precedenti articoli 48 e 49 troveranno applicazione a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 51 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 52 - Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - delle eventuali opere aggiuntive per i loculi;
 - delle opere relative alle sepolture realizzate in aree in concessione;Deve altresì provvedere ad eseguire i restauri e le opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili o opportune per ragioni di decoro, sicurezza od igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile comunale del servizio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti e al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CONCESSIONI - RINNOVO E RINUNCE

Art. 53 - Rinnovo delle concessioni

1. I concessionari e loro eredi possono richiedere il rinnovo delle concessioni delle aree di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 285/1990, dei loculi e delle cellette.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
Ove possibile verrà data comunicazione ai familiari della prossima scadenza e della possibilità di rinnovo.
3. Il rinnovo della concessione:
 - a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo delle eventuali opere di abbellimento per i loculi e dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché alla realizzazione di opere di abbellimento ovvero di manutenzione ordinaria e straordinaria per le aree;
 - b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni;
 - c) sarà determinato con atto del Responsabile del Servizio, per una durata che non superi, quella della concessione scaduta, a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 54 - Rinunce alle concessioni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa vigente al momento dell'acquisto, con una penalizzazione del 50%. Nel caso in cui, sia stata già occupata la sepoltura e la salma venga quindi trasferita in altra sede o in altro Cimitero, la rinuncia non comporta alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione.

Art. 55 - Restituzioni di concessioni cimiteriali

1. In caso di necessità individuata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, l'Amministrazione può richiedere la restituzione delle concessioni cimiteriali mai utilizzate (aree, loculi, cellette) riconoscendo il rimborso dell'intera tariffa corrisposta a suo tempo.

CONCESSIONI COMUNALI - DECADENZA

Art. 56 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 12 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (tranne che per i casi previsti di concessione su prenotazione);
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.

- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;
2. La decadenza della concessione nei casi previsti nei punti c) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per 30 giorni consecutivi.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio.

Art. 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà:
 - a) la eventuale traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nell'area di spargimento ceneri;
 - b) la demolizione delle opere o il loro restauro restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 58 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 180 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.9.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 59 - Decadenza della concessione di aree per mancata realizzazione dell'opera

1. In caso di "decadenza" dalle concessioni di aree cimiteriali per mancata realizzazione dell'opera, sarà rimborsata al concessionario, una somma pari alla tariffa vigente al momento dell'acquisto, con una penalizzazione del 50%. Nel caso in cui, essendo stata occupata la sepoltura e la salma sia quindi trasferita in altra sede, la decadenza non comporta alcun rimborso.
2. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 56.

OSSARIO COMUNE – AREA DI SPARGIMENTO CENERI

Art. 60 - Ossario Comune

1. Nel cimitero, ai sensi dell'art.67 del D.P.R. n. 285/90, è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le persone interessate non abbiano altrimenti provveduto a termine del presente regolamento, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero.

Art. 61 – Area di spargimento delle ceneri

1. Nel cimitero è istituita un'area di spargimento delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altre destinazioni.

Art. 62 - Affidamento e conservazione delle ceneri

1. Si fa rinvio a quanto previsto nel “Regolamento Comunale per la disciplina della cremazione dei resti dei cadaveri e dei resti mortali, nonché per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” in vigore.

NORME FINALI

Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 64 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 65 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 66 - Sanzioni

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 67 - Norma di rinvio

1. Eventuali domande da parte dei richiedenti la concessione di aree cimiteriali - per tombe di famiglia, inumazione nel campo comune - di loculi, di cellette, relativamente a casi non espressamente contemplati e disciplinati dal presente Regolamento saranno esaminate, motivate e accolte o negate con apposita deliberazione, dalla Giunta comunale, purché non in contrasto con il DPR n. 285/1990 e con altre disposizioni di leggi statali e regionali in materia.